

## DELIBERAZIONE N. 13 del 06.03.2018

**OGGETTO:** approvazione della Convenzione con ISPRA per la realizzazione delle attività di cui al Progetto LIFE16 NAT/ES/000235 AQUILA a-LIFE reintroduzione dell'Aquila del Bonelli in Sardegna

L'Amministratore Unico dell'Agenzia Forestas, in data odierna,

**VISTA** la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all'art. 42 della Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l'incarico di Amministratore Unico dell'Agenzia Forestas;

**PREMESSO** che l'Agenzia Forestas ha tra i suoi compiti istituzionali *"la cura, tutela e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio"*;

**PREMESSO** che l'art. 37, primo comma, lett. a) p. 3 della L.R. 8/2016, prevede tra i compiti istituzionali dell'Agenzia Forestas la diffusione faunistica e la gestione dei centri di allevamento e recupero della fauna selvatica;

**PREMESSO** che l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) è partner del progetto LIFE16 NAT/ES/000235 AQUILA a-LIFE, Coordinato dall'organizzazione non governativa spagnola GREFA (Grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat), che ha come obiettivo la conservazione dell'aquila del Bonelli (*Aquila fasciata* sin. *Hieraetus fasciatus*) nel Mediterraneo occidentale;

**PREMESSO** che il progetto LIFE16 NAT/ES/000235 AQUILA a-LIFE prevede, tra le azioni a carico di ISPRA, la reintroduzione di questa specie in Sardegna;

**PREMESSO** che l'ISPRA con nota del 9 gennaio 2018 ha chiesto formalmente la collaborazione dell'Agenzia FoReSTAS per l'esecuzione delle azioni previste dal programma di reintroduzione che si svolgeranno nel corso del quinquennio 2018-2022;

**VISTO** l'art. 15 della L. 241/90 e la determinazione dell'ANAC n. 7 del 21/10/2010;

**VISTO** l'art. 17 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso a documenti, dati e informazioni dell'Agenzia, approvato con Delibera dell' Amministratore Unico n. 62 del 11.07.2017;

**ACCERTATO** che sussistono tutti gli elementi volti a rendere compatibile il suddetto accordo con il diritto dell'Unione Europea ovvero:

- a) lo svolgimento in collaborazione di un'attività di interesse comune;



- b) un ruolo attivo dell'ISPRA e dell'Agenzia;
- c) i movimenti finanziari previsti sono costituiti dal mero rimborso spese;

**VISTA** la bozza di Convenzione che prevede un finanziamento di € 44.850,00 per la realizzazione di 1-2 voliere di ambientamento, la gestione sanitaria ed alimentare dei giovani esemplari nel corso dei cinque anni del progetto;

**VISTA** la relazione predisposta dal Servizio Tecnico della Direzione Generale – Ufficio Biodiversità e Fauna;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lett. j) della L.R. 8/2016, è compito dell'Amministratore Unico adottare gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione, anche di carattere finanziario;

**RITENUTO** di dover supportare l'importante progetto di reintroduzione di questa specie in Sardegna anche in aderenza con quanto disposto dalla L.R. 8/2016 e all'importante contributo per la conservazione della biodiversità della Sardegna;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto,

## DELIBERA

1. di approvare la bozza di Convenzione tra Agenzia FoReSTAS ed ISPRA
2. di dare mandato al Direttore Generale per la stipula della Convenzione

Si esprime parere favorevole sulla  
legittimità della deliberazione

Il Direttore Generale  
**Antonio Casula**

L'AMMINISTRATORE UNICO  
**Giuseppe Pulina**